

IL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI – DIRETTIVA EUROPEA E NORMATIVA INTERNA A CONFRONTO – FORMALITA' AMMINISTRATIVE PER IL FAMILIARE EXTRAUE DEL CITTADINO DELL'UNIONE

| <u>DECRETO LEGISLATIVO</u> | <u>DIRETTIVA</u> |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 9 <i>Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari</i></p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p>3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: ...omissis...</p> <p>b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);</p> <p>c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).</p> <p>4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro</i></p> <p>1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.</p> <p>2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo.</p> <p>3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.</p> |

risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Articolo 10

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione

Articolo 10

Rilascio della carta di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

a) un passaporto in corso di validità;

b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;

c) l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del nucleo familiare di quest'ultimo, prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;

f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 11

Validità della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida

| | |
|--|--|
| <p>professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.</p> <p>6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.</p> | <p>per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni.</p> <p>2. La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee non superiori a sei mesi l'anno, né da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.</p> |
|--|--|

A) CARTA DI SOGGIORNO

1) OSSERVAZIONI PRELIMINARI

a) "...è necessario un nuovo approccio nei confronti dell'esercizio del diritto di soggiorno, in particolare limitando l'obbligo del possesso di un documento di soggiorno alle situazioni in cui ciò sia giustificato"; di conseguenza, "l'obbligo di essere titolari di una carta di soggiorno potrà essere mantenuto soltanto per i familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro: si tratta di facilitare a questi ultimi, tramite una carta di soggiorno, l'esercizio del loro diritto di libera circolazione conferito dal diritto comunitario"; *sub* art. 9: "il rilascio materiale di un documento di soggiorno ... appare necessario nell'interesse sia della persona stessa ... sia delle autorità pubbliche" (1)

b) nell'ambito della disciplina abrogata (d.P.R. 54/2002, art. 6, c. 2, 3, 4), la carta di soggiorno (di seguito: CdS) era: 1) rilasciata sia al cittadino dell'Unione (titolare del diritto di soggiorno) che ai familiari; 2) valida per cinque anni (salvo soggiorni di durata inferiore); 3) soggetta a rinnovo, generalmente a tempo indeterminato; 4) documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo (analogamente a quanto previsto per la CdS per i cittadini extracomunitari: cfr. d.P.R. 394/1999, art. 17, c. 2)

2) CARATTERISTICHE TECNICHE

a) l'autorità amministrativa precisa che lo straniero può scegliere se presentare la domanda tramite l'ufficio postale o direttamente in Questura (2)

b) alla cds *de qua* non si applica il Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1030, *Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi* (pds elettronico): cfr. art. 5

c) da considerare l'Allegato al Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1030, lett. a), punto 6.4, come modificato dall'Allegato I al Regolamento (CE) 18 aprile 2008, n. 380, par. 1, n. 3: "Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso di soggiorno deve contenere la dicitura "familiare". Per i beneficiari ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri gli Stati membri possono inserire la dicitura "beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE"

3) TEMPISTICA DEL RILASCIO (NEL DECRETO LEGISLATIVO E NELLA DIRETTIVA)

| <u>DECRETO</u> | <u>DIRETTIVA</u> |
|---|--|
| <p>-poiché la carta di soggiorno è richiesta "trascorsi" 3 mesi dall'ingresso in Italia, l'istanza (di rilascio) non può (<i>recte</i>: potrebbe) essere presentata antecedentemente a tale momento (3) (*)</p> <p>(*) non è previsto un termine per il rilascio.</p> | <p>-poiché la carta di soggiorno è rilasciata quando la durata del soggiorno "previsto" è superiore a 3 mesi (4), l'istanza (di rilascio) può essere presentata in qualsiasi momento antecedente (*)</p> <p>(*) l'art. 10, par. 1, prescrive che il rilascio della carta di soggiorno avvenga "non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda"</p> |
| <p>-poiché l'iscrizione in anagrafe del cittadino dell'Unione può essere chiesta prima della maturazione dei 3 mesi di soggiorno (qualora vi sia l'intenzione di soggiornare per più di 3 mesi), l'iscrizione in Apr del familiare extracomunitario potrebbe essere chiesta senza esibire la carta di soggiorno [(né la ricevuta della richiesta) ed infatti l'art. 9, comma 5, non la prevede]</p> | <p>-la Direttiva non si occupa delle eventuali (ulteriori) formalità amministrative previste dagli Stati membri, quali l'iscrizione anagrafica, perché è la CdS il documento che <i>prova</i> (ancorché in via non esclusiva) il diritto di soggiorno del familiare extracomunitario; peraltro, pare consono allo spirito della Direttiva che, qualora lo Stato membro subordini la <i>registrazione amministrativa</i> alla regolarità del soggiorno, il perfezionamento della prima non possa prescindere dal rilascio della CdS</p> |

4)COMPETENZA AD ACCERTARE LE CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI EXTRACOMUNITARI (NEL DECRETO LEGISLATIVO E NELLA DIRETTIVA)

| <u>DECRETO</u> | <u>DIRETTIVA</u> |
|---|--|
| <p>-manca un'esplicita indicazione sulla funzione probatoria della carta di soggiorno; tale valenza sembra comunque desumibile dal <i>sistema</i>, posto che l'<i>attestazione</i> prevista dall'art. 9 è riservata ai cittadini dell'Unione</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>-la formulazione <i>impersonale</i> del comma 5 dell'art. 9, unitamente alla previsione del "visto di ingresso" (qualora richiesto), contenuto nella lett. a), sembrano configurare l'accertamento delle condizioni di soggiorno anche in ambito anagrafico (significativa è l'identica documentazione <i>probatoria</i> contemplata dall'art. 9, c. 5, e dall'art. 10, c. 3); peraltro, per quanto esposto <i>supra</i>, il documento che <i>prova</i> il diritto di soggiorno è la carta di soggiorno (5); e non a caso l'Ufficiale d'anagrafe deve rilasciare l'attestato di iscrizione ai cittadini dell'Unione (familiari e non), ma non ai familiari extracomunitari</p> | <p>-la carta di soggiorno è il documento che <i>prova</i> – ancorché in via non esclusiva – il diritto di soggiorno del familiare extracomunitario (art. 10, par. 1)</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>-l'accertamento delle condizioni di soggiorno compete a chi rilascia il documento</p> |

5)IMPOSTA DI BOLLO

a)secondo l'Agenzia delle Entrate, posto che "il concetto di 'gratuità'", enunciato dall'art. 25, par. 2, della Direttiva, e dagli artt. 10, c. 6, e 17, c. 3, del Decreto Legislativo, "non integra un'espressa previsione agevolativa in materia fiscale, ma è finalizzato a non gravare il cittadino del 'costo del servizio' che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio dei documenti richiesti" (6), anche per la carta di soggiorno "il regime di gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscere l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo" (7)

B)ISCRIZIONE ANAGRAFICA

1)DOCUMENTAZIONE

a)DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

-ai sensi dell'art. 9, c. 5, del Decreto legislativo, il familiare (sia esso cittadino dell'Unione o extracomunitario: cfr. la previsione del "visto di ingresso") deve presentare un documento di identità o il passaporto in corso di validità; a nostro parere: a) il documento di identità (valido per l'espatrio), *dizione* che comprende il passaporto, è riferito al familiare cittadino dell'Unione **(8)**; b) il passaporto (ed il "visto di ingresso", quando richiesto) è riferito al familiare extracomunitario **(9)**

b)DOCUMENTI ATTESTANTI LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

-il familiare (sia dell'Unione che extracomunitario) deve presentare, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 445/2000, "un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico" **(10)**, "l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione" **(11)**, nonché "una polizza di assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale", qualora il cittadino dell'Unione soggiorni in Italia per motivi diversi dallo svolgimento di attività lavorativa **(12)**

-sul punto [concernente la (competenza alla) verifica della documentazione], l'autorità amministrativa ribadisce la previsione *documentale* esplicitata nell'art. 9, c. 5, del Decreto Legislativo **(13)**, ma omette di chiarire la *latitudine* del potere di verifica dell'ufficiale d'anagrafe, sotto il profilo della sussistenza delle condizioni previste per la regolarità del soggiorno [posto che la duplicazione documentale potrebbe comportare *concorrenza* (e possibile conflittualità) *decisoria*]; peraltro, subordinando l'iscrizione anagrafica al rilascio della CdS (come vedremo tra poco), è implicito che la valutazione delle condizioni suddette compete alla Questura **(14)**

c)RAPPORTO CON LA CARTA DI SOGGIORNO

-secondo l'autorità amministrativa, la richiesta di iscrizione in Apr può anche essere antecedente all'acquisizione della CdS, ma il perfezionamento deve essere successivo **(15)**

d)COMUNICAZIONI ALLA QUESTURA

-ai sensi dell'art. 9, c. 7, del Decreto Legislativo, "le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio"; l'autorità amministrativa dispone anche "l'obbligo di comunicare alla Questura l'avvenuta iscrizione anagrafica dei soggetti rientranti nella categoria in esame" (16)

NOTE

(1)Relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in *GU C*, 25 settembre 2001, n. 270E (di seguito: Relazione)

(2)Cfr. Min. Interno, *Le guide sull'immigrazione. Italia in regola. Rilascio – Rinnovo del permesso di soggiorno*, (aggiornato al 10 ottobre 2007), in *www.interno.it*

(3)Vogliamo credere che il legislatore non abbia equivocato l'art. 9, par. 2, della Direttiva: "il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo"

(4)Si veda anche il *considerando* (13): "il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi"

(5)Occorre sottolineare come – tra la documentazione che il familiare extracomunitario deve presentare in Questura per il rilascio della CdS – non figurino, alternativamente, né la condizione di lavoratore, né la prova delle risorse economiche e della copertura sanitaria, nel caso di soggiorno del cittadino dell'Unione per motivi diversi dall'attività lavorativa (cfr. art. 10, c. 3, del Decreto Legislativo). Per inciso, analoga carenza si ha anche nella Direttiva (cfr. art. 10, par. 2): solo che, mentre nella Direttiva è prevista la presentazione dell'attestato di iscrizione (o "qualsiasi prova del soggiorno", qualora manchi "un sistema di registrazione": ipotesi che non si verifica in Italia), nel Decreto Legislativo si contempla l'attestato della richiesta di iscrizione; richiesta che potrebbe anche essere rifiutata

(6)Sul punto, negli stessi termini MINARDI, PALMIERI, *La nuova disciplina dei cittadini comunitari*, Rimini (Maggioli), 2007, 102; PALMIERI, *Il regime fiscale delle attestazioni per i cittadini comunitari*, in *Not. Anusca*, 2007, n. 9 bis, 10. Nutriamo non poche perplessità su questa lettura; riservandoci di approfondire l'argomento in alta sede, basterà, qui, rilevare la vigenza del principio di 'gratuità' della prestazione *certificativa* del pubblico dipendente, salva diversa previsione di legge

(7) Agenzia Entrate 4 ottobre 2007, n. 279/E. Nell'illustrare i costi per il rilascio del permesso di soggiorno [a)27,50 euro con bollettino di cc postale, per il pagamento del pds elettronico; b)14.62 euro per marca da bollo; c)30 euro per le poste], Min. Interno, *Le guide sull'immigrazione, cit.*, precisa: "se sei familiare di cittadino italiano o di cittadino dell'Unione e chiedi la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, non devi allegare né la marca da bollo, né il bollettino per il permesso di soggiorno elettronico"

(8) Si veda anche l'art. 8, par. 5, lett. a), della Direttiva

(9) Si veda anche l'art. 10, par. 2, lett. a), della Direttiva

(10) Art. 9, comma 5, lett. a), del Decreto. Si vedano anche gli artt. 8, par. 5, lett. b) e d) (per i familiari cittadini dell'Unione), e 10, par. 2, lett. b) e d) (per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione), della Direttiva

(11) Art. 9, comma 5, lett. b), del Decreto; si vedano anche gli artt. 8, par. 5, lett. c) (per i familiari cittadini dell'Unione: qui peraltro, la Direttiva si esprime in termini di *opportunità* del documento), e 10, par. 2, lett. b) e d) (per i familiari non aventi la cittadinanza dell'Unione), della Direttiva. Presentazione che può essere omessa, secondo Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, in *Stato civ.*, 2007, 367, in quanto l'attestato *de quo* è "presente già agli atti del comune...": ma non sempre è così.

(12) Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 (39), in *Stato civ.*, 2007, 685; in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 70

(13) Cfr. Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*

(14) In senso contrario, se abbiamo compreso correttamente, MINARDI, PALMIERI, *La nuova, cit.*, 130 s.

(15) Cfr. Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*, che ricorda come l'iscrizione anagrafica dello straniero – non comunitario – non possa prescindere dalla regolarità del soggiorno, che, nel caso del familiare extracomunitario, è provata dalla CdS; analogamente MINARDI, PALMIERI, *La nuova, cit.*, 129 ss., richiamando anche, se del caso, l'istituto della sospensione del procedimento amministrativo. *Contra* REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 3 gennaio 2008), che ritiene che l'ufficiale d'anagrafe "possa iscrivere il cittadino straniero, familiare di cittadino dell'Unione europea, anche prima che esibisca la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura", previa presentazione della documentazione di rito, annullando "il provvedimento di iscrizione ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/90" nell'ipotesi, "peraltro assai improbabile di un rifiuto della Questura al rilascio della Carta di soggiorno"; REDAZIONE, in *www.anusca.it* (quesito del 13 ottobre 2008), secondo cui dopo la circolare Min. Interno n. 43 (*recte*: circ. 2 agosto 2007, n. 43, in *Stato civ.*, 2007, 768, e in *Serv. dem.*, 2007, n. 10, 74, in materia si iscrizione in Apr dei cittadini stranieri in possesso della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, purché lo Sportello Unico per l'immigrazione abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento) l'ufficiale d'anagrafe "potrà concludere il procedimento di iscrizione anche prima che ... sia consegnata la carta di soggiorno da parte della Questura. Naturalmente la carta di soggiorno serve comunque e dovrà essere esibita al momento del suo rilascio. Nel caso (possibile, ma molto raro) che la domanda di rilascio della carta di soggiorno si rigettata dalla Questura, l'ufficiale d'anagrafe dovrà respingere l'istanza di iscrizione anagrafica se la pratica è ancora in corso, oppure annullare l'iscrizione se già avvenuta" (posizione discutibile, sia per le premesse, in quanto non si considera che per il ricongiungimento familiare richiesto da un cittadino straniero le condizioni sono già state verificate dallo SUI, che per le conclusioni); REDAZIONE, in *Serv. dem.*,

2008, n. 10, 34, ammettendo, peraltro, anche la possibilità di chiudere la pratica di iscrizione dopo il rilascio della carta di soggiorno; TAVANI, *L'iscrizione degli stranieri senza permesso di soggiorno. Dalla circolare n. 32/2004 alla circolare n. 14/2008, Tavola rotonda stranieri*, XVIII Convegno Nazionale ANUSCA, Riccione 17-21 novembre 2008, secondo cui “la circolare n. 19/2007 suggerisce di preferire questa modalità (... esibizione della CdS... ndA), ma non esclude la possibilità che il cittadino non appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, faccia istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso della carta di soggiorno”

(16)Min. Interno 6 aprile 2007, n. 19, *cit.*

Rober Panozzo

autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e
immigrazione

06/02/2009